



REGIONE MOLISE
 Direzione Generale della Giunta
AREA SECONDA
 Politiche Agricole, Forestali e Ittiche
Servizio "Fitosanitario Regionale, Controllo e Bonifica"
 Via Nazario Sauro,1- 86100 Campobasso-tel.0874-429492 fax 0874-429430
 Via Morrone, 48 Larino (CB)- Tel. e Fax 0874824617
 Email: fitosanitario@regione.molise.it




DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 07 DEL 18/10/2011
 (L.R. 08-04-97 n. 7 – D.G.R. 12-02-98 n. 117)

OGGETTO: DM 28/07/2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)". Delimitazione delle "aree contaminate" e relative "zone tampone" nel territorio della Provincia di Campobasso

I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Dr. Agr. *Aldo Amato*

Dr. Agr. *Nicola Zinni*



IL DIRETTORE del Servizio Fitosanitario
 Dr. Agr. *Nicola Di Lisa*

Servizio Politiche Finanziarie e Tributarie

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della L.R. del 07.05.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato regolarmente preregistrato sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario.

Capitolo _____ Esercizio _____ Es./Impegno _____ Importo € _____ data _____
 Capitolo _____ Esercizio _____ Es./Impegno _____ Importo € _____ data _____

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71 comma 1 lettera c);
- VISTO** il D.Lgs 4 giugno 1997 n. 143 *“Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”*;
- VISTA** la L.R. 08/04/1997 n. 7 e successive modificazioni - la D.G.R. n. 256 del 19/3/2007 *“Direttiva sulle competenze degli organi di direzione politica, dei direttori generali e dei dirigenti”*;
- VISTA** la L.R. n. 31 del 20/09/1996 *“Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale”* (SFR);
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 *“Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”* che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari Regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28/07/2009 *“Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee”* che all'articolo 3, comma 1, dispone che annualmente i Servizi Fitosanitari Regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di definire lo stato fitosanitario del territorio, e che all'articolo 4, comma 1, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali definiscono lo stato fitosanitario del territorio delimitando le **“zone indenni”**, le **“aree contaminate”**, le **“zone di insediamento”**, le **“zone tampone”** e le rappresentano su supporto cartografico;
- VISTA** la comunicazione acquisita agli atti il 19 agosto 2011 – prot. n. 00945, del Servizio Fitosanitario della Regione Abruzzo con la quale si comunicava che durante il monitoraggio nei comuni di San Salvo e Cupello in diversi pescheti commerciali, con piante aventi sintomi su foglie e frutti ascrivibili a Sharka (confermati successivamente con analisi di laboratorio condotte mediante test immuno-enzimatico ELISA) si è proceduto, in zona adiacente a quella di monitoraggio, ma appartenente amministrativamente al comune di Montenero di Bisaccia (CB), al prelievo di 5 campioni di materiale vegetale dei quali tre sono risultati positivi al virus della Sharka;
- CONSIDERATO** che in seguito i monitoraggi ufficiali condotti da questo SFR e le indagini del caso hanno convalidato la presenza del virus della “Sharka” sul campo di drupacee ubicato nel Comune di Montenero di Bisaccia, presenza poi confermata dai risultati delle analisi ufficiali effettuate dall'Università degli Studi di Bari sui campioni prelevati;
- VISTA** la prescrizione fitosanitaria prot. n. 00971 del 29 agosto 2011, avente ad oggetto “Decreto 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV), agente della Vaiolatura delle drupacee“(Sharka) – Prescrizione ufficiale di estirpazione e distruzione obbligatoria” ed il successivo verbale di avvenuta esecuzione;
- RITENUTO**, pertanto, di dover procedere ai sensi degli articoli 4, comma 1, e articolo 8, comma 1, del DM 28/7/2009 alla delimitazione di due **“aree contaminate”** e delle relative **“zone tampone”** che si estendono per una larghezza minima di un chilometro a partire dal perimetro esterno delle **“aree contaminate”**;
- VISTE** le mappe, allegate alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante e sostanziale (**Allegato I - Area contaminata**), (**Allegato II - Zona Tampone**) con le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e articolo 8, comma 1, del DM 28.7.2009 sono delimitate, sul territorio della Provincia di Campobasso, le **“aree contaminate”** e le relative **“zone tampone”** per il virus della vaiolatura delle drupacee PPV;
- RITENUTO**, necessario imporre nelle **“aree contaminate”** e nelle relative **“zone tampone”** le specifiche misure fitosanitarie previste dal DM 28 luglio 2009, articoli 6-8-9-12-13, (**allegato III**) al fine di eradicare il virus della “Sharka” ed impedirne la diffusione nella **“zona indenne”**;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa,

ai sensi del DM 28/07/2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee", e in base ai risultati dei monitoraggi espletati fino alla data del 30 settembre 2011 **che è definito lo stato fitosanitario del territorio così come segue:**

A) ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e art. 2, comma 1, lettera c), del D.M. 28/7/2009, di delimitare quale "**area contaminata**" l'area di m² 9430, coincidenti con l'appezzamento sito nel comune di Montenero di Bisaccia (CB) in C.da Padula, riportato in catasto al foglio 4 particelle numeri 43, 44, 203, 204, 205 e 206, dove sono state adottate tutte le misure fitosanitarie volte all'eradicazione del patogeno Plum Pox Virus (PPV) previste dall'art. 6 del suddetto Decreto (vedi Allegato I):

AREA CONTAMINATA DAL PPV					
PROVINCIA	COMUNE e località	Foglio e Particelle	Sup. in m ²	n. piante	Specie
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA C.da Padula	Fg. 4 part.lle 43, 44, 203, 204, 205, 206	9430	350	pesco

B) ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'art. 4, comma 1 e art. 2, comma 1, lettera e), del D.M. 28/7/2009, di delimitare quale "**zona tampone**", i territori che si estendono per una larghezza minima di un chilometro a partire dal perimetro esterno delle "aree contaminate" comprendenti parte dei territori dei Comuni indicati nella tabella che segue, interclusi dal perimetro delle strade come di seguito elencate: (vedi Allegato II):

ZONA TAMPONE		
PROVINCIA	COMUNE	LOCALITÀ
CAMPOBASSO	Montenero di Bisaccia	Contrada Padula (per il dettaglio vedi mappa "Allegato II")

C) di definire "**Zona Indenne**" la rimanente parte di territorio regionale, dove non è stato riscontrato il virus PPV;

D) di imporre, ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, comma 1, lettera i), e del DM 28/7/2009, artt.li 6-8-9- 12-13 le **misure fitosanitarie riportate nell'allegato III**;

2. di approvare la cartografia (Allegato I e II) con le perimetrazioni della "**area Contaminata**" e della "**zona Tampone**" e l'allegato III suddetto che, acclusi al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. che nell'**area contaminata** e nelle **zone tampone** individuate ai punti A e B del presente provvedimento vengono applicati i limiti all'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili a Plum Pox Virus (PPV) previsti dal D.M. 28 luglio 2009; Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 e al D.Lgs. n. 214/2005;

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale, chiunque non ottempera alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web della Regione e, in considerazione dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO
Dott. Agr. Nicola Di Lisa

La presente copia è conforme all'originale che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso, 19 OTT. 2011

IL DIRETTORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr N Di Lisa

